



VARIANTE AL PIANO PER IL PARCO

VALLEBUIA

**art. 14 Legge Regionale n. 24/1994 e succ. modif.
art. 110 comma 3 Legge Regionale n. 30/2015**

- (Piano per il Parco approvato dal Consiglio Direttivo in data 30/12/2008 con delibera n°61) -

PARERE MOTIVATO

(art. 26 Legge Regionale 12 febbraio 2010 n.10)

Proponente: Soc. Valle Buia S.n.c.

Autorità Competente: Comitato Scientifico del Parco

Autorità Procedente: Consiglio Direttivo del Parco

Progettista: arch. Lorenzo Vallerini

Responsabile del Procedimento: arch. Enrico Giunta

(ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N°30 DEL 22/11/2016)



VARIANTE DI VALLEBUIA
(VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA)

Proponente Società Agricola Vallebuia

VALUTAZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ COMPETENTE

Valutazione Ambientale Strategica: Espressione del parere motivato ai sensi dell'art. 26 della L.R.T. n.10/2010 e s.m.i. sulla variante urbanistica denominata Vallebuia

Premesso che:

-con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 35 del 08.05.2012 si è provveduto all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n.1/2005 della variante al Piano per il Parco denominata Vallebuia e, al contempo, si è provveduto all'avvio delle procedure relative alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'articolo 5, comma 1 e comma 2 lettera b-bis), della legge regionale n.10/2010;

- la variante in argomento, presentata dal soggetto proponente Azienda Agricola Soc. Valle Buia, riguarda una diversa classificazione di ventisette ettari di terreni agricoli con cambio di destinazione d'uso da "Aree di Protezione -aree forestali-zona C.1.2 Monti dell'Uccellina" disciplinate dall'articolo 12 delle norme tecniche di attuazione del piano per il Parco, ad "Aree di Promozione economica e sociale-zona D1-aree di tutela del paesaggio agrario" disciplinate dall'articolo 19 delle stesse norme;

Atteso che:

-con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 66 del 04.12.2014 è stata adottata la Variante al Piano per il Parco denominata "Vallebuia" e, contestualmente, sono stati adottati il "Rapporto ambientale" e la "Sintesi non tecnica" ai sensi dell'art. 8 comma 6 e art. 25 della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10;

-nella stessa Deliberazione n. 66/2014 veniva dato atto che le prescrizioni impartite dal Consiglio Regionale nella Deliberazione n.89 del 04 novembre 2014 di espressione del "parere vincolante" sulla variante, sarebbero state motivate nelle successive fasi procedurali;

-l'avviso dell'avvenuta adozione della variante di Vallebuia è stato pubblicato sul BURT n.52 del 31.12.2014 e, nella stessa data, la documentazione della variante comprensiva del "Rapporto ambientale" e la "Sintesi non tecnica" è stata depositata per i successivi 60 giorni presso il settore tecnico dell'Ente affinché chiunque potesse prenderne visione e presentare le osservazioni ritenute opportune, anche per il procedimento di VAS;

Preso atto che:

-nel termine di 60 giorni non sono pervenute osservazioni alla Variante di Vallebuia e alla procedura di VAS.



-nel termine di 60 giorni sono pervenuti due contributi da parte dei seguenti enti:

- **Provincia di Grosseto, Area Pianificazione e Gestione Territoriale (PEC del 13.02.2015 prot.26427)**
- **Regione Toscana, Settore Tutela e Valorizzaz. Risorse Ambientali (PEC del 05.03.2015 prot.55456).**

Entrambi i contributi precisano ed evidenziano aspetti di rilevanza ambientale che vengono pienamente condivisi.

Il suggerimento pervenuto dagli uffici della Provincia di Grosseto è stato approfondito attraverso la disamina effettuata dal Settore tecnico dell'Ente Parco.

Le aree indicate nell'elaborato n. 6 "Fattori naturalistici - Vegetazione" della Variante quali "Prati pascoli con stadi di ricolonizzazione arbustiva e con praterelli residui di terofite" sono caratterizzate, per la maggior parte, da oliveti abbandonati coperti principalmente da rosmarino, in parte colonizzati da vegetazione tipica della macchia mediterranea (leccio, lentisco, erica). Tali superfici, nell'elaborato n. 7 "Uso del Suolo" sono state annoverate come "Aree con prevalenza di pascoli cespugliati".

Pertanto, (benché le porzioni forestali delle aree in questione non raggiungono i minimi stabiliti dall'art. 3 della L.R.T. n.39/2000 e quindi non sono state annoverate tra le aree boscate), le aree classificate con il codice corine Biotopes 32.23/34.5 "Prati pascoli con stadi di ricolonizzazione arbustiva e con praterelli residui di terofite" corrispondenti al codice Habitat Natura 2000 5332/6220* "Garighe savanoidi ad *Ampelodesmos mauritanicus* / Percorsi substepnici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea", rappresentano aree di particolare pregio ambientale da salvaguardare.

Per le stesse dovranno essere adottate le misure di conservazione indicate nella Deliberazione G.R. 644/2004 per il SIR 116 (SIC-ZPS IT51A0016) Monti dell'Uccellina, lettera b); "Conservazione e, dove necessario (oliveti abbandonati), recupero dei prati annui e delle garighe (habitat prioritari, di grande importanza per flora, rettili e uccelli), possibilmente mediante la prosecuzione delle forme tradizionali di uso del suolo, che garantiscono il mantenimento di buoni livelli di eterogeneità ambientale (EE)".

Pertanto dovranno essere privilegiate le azioni volte al recupero delle piante di olivo per il mantenimento degli ambienti aperti, evitando l'ulteriore affermazione delle specie forestali, ma mantenendo le specie arbustive di gariga. Resta inteso che i nuclei di vegetazione forestale già ampiamente affermati dovranno essere salvaguardati.



Il contributo della Regione Toscana pone particolare attenzione ad aspetti di rilevanza ambientale quali l'inquinamento acustico e la salvaguardia della risorsa idrica che rivestono interesse di carattere generale. Il Comitato Scientifico ritiene di fondamentale importanza la tutela della risorsa idrica e raccomanda agli uffici dell'Ente Parco che, in caso di future attività che necessitano di acqua per uso irriguo, venga chiesto preventivamente parere all'Autorità Idrica Toscana e/o altro Ente competente.

Considerata la valutazione sopra riportata in merito ai due contributi pervenuti,

l'Autorità Competente

esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n.10:

parere favorevole alla variante Vallebuia di cui il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica costituiscono parte integrante considerato che la variante in oggetto non presenta incidenza significativa sulle specie di flora e fauna, sugli habitat e sull'integrità complessiva del Sito.

Per quanto concerne la risorsa acqua, si raccomanda agli uffici dell'Ente Parco che, in caso di future attività che necessitano di acqua per uso irriguo, venga chiesto preventivamente parere all'Autorità Idrica Toscana e/o altro Ente competente.

29 Maggio 2015

f.to IL PRESIDENTE

Dott. ssa Lucia Naviglio